

dell'aumento tariffario, istituito con D.M. del 26 aprile 1945, sui contratti che verranno emessi a partire dalla data da stabilire da parte di questa Direzione generale, dopo ottenuta l'approvazione del Ministero richiedente.

Il provvedimento potrebbe essere esteso anche ai contratti derivanti da trasformazione di polizze in corso, sempreché l'operazione comporti un aumento del capitale assicurato con conseguente maggiorazione del vecchio premio del 30% almeno.

Dell'abolizione dell'aumento tariffario beneficerebbero non solo le assicurazioni ordinarie ma anche le assicurazioni collettive le cui tariffe, com'è noto, sono quelle ordinarie convenientemente scontate.

Per le assicurazioni popolari, che hanno invece tariffe proprie, non sembra necessario un aggiornamento dei premi in quanto l'aumento tariffario, istituito nell'immediato dopoguerra sotto forma di addizionale rimborsabile, può essere compensato da una maggiorazione delle